

(N. 2066-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2164)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro della Difesa**

e col **Ministro delle Finanze**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 DICEMBRE 1951

---

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1952

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari  
tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951

---

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il 25 gennaio 1951 venne firmato a Roma l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Brasile, per l'esercizio di linee regolari, allo scopo di intensificare e migliorare le comunicazioni ed il traffico aereo fra i due Paesi.

L'Accordo é fondato su condizioni di perfetta parità e reciprocità, e permette all'Italia di costituire regolari servizi col Brasile, estendendo la rotta anche all'Argentina ed allo Uruguay. Esso pertanto risponde all'interesse dell'Italia, perchè migliora e regola i collegamenti con i Paesi dove esistono importanti collettività italiane e notevoli interessi economici da tutelare e sviluppare. Esso risponde ai principi fissati dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale, e dall'Accordo anglo-americano delle Bermude dell'11 febbraio 1946.

Vi sono stabilite le norme per la scelta delle imprese autorizzate ad effettuare il traffico, per l'applicazione delle disposizioni doganali circa i carburanti, lubrificanti e parti di ricambio, per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sui territori delle Parti Contraenti, per l'eventuale modifica e denuncia dell'Accordo, e per la soluzione delle controversie mediante arbitrato.

A tutela degli interessi delle imprese di ciascuna delle Parti Contraenti, sono specialmente dettate le disposizioni degli articoli V e VII dell'allegato, che riguardano l'istituzione e la gestione dei servizi aerei e la possibilità della inclusione di scali sulle rotte prestabilite.

Per tutte le accennate considerazioni, la Commissione ritiene di poterne proporre l'approvazione.

DI GIOVANNI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e Protocollo di firma, conclusi a Roma il 25 gennaio 1951.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.